

SENATO DELLA REPUBBLICA

— XV LEGISLATURA —

N. 705

DISEGNO DI LEGGE

d’iniziativa del senatore SCALERA

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 29 GIUGNO 2006

Norme sull’uso personale e senza fine di lucro
della riproduzione di libri di testo

ONOREVOLI SENATORI. - Il presente disegno di legge mira a contemperare il diritto allo studio, soprattutto dei meno abbienti, con la tutela del diritto d'autore.

Infatti la legge 18 agosto 2000, n. 248, che ha modificato la legge 22 aprile 1941, n. 633, ha stabilito una modalità di determinazione del compenso per gli autori e gli editori che rischia di danneggiare pesantemente sia la possibilità degli studenti di esercitare il diritto allo studio, sia l'attività dei *copy center*, che sono diventati una realtà economica di un certo rilievo (tale disciplina è rimasta invariata a seguito dalla sostituzione dell'intero capo V del titolo I della predetta legge n. 633 del 1941 da parte dell'articolo 9 del decreto legislativo 9 aprile 2003, n. 68).

La legge n. 248 del 2000 ha previsto che le copisterie corrispondano, per il tramite della Società italiana degli autori ed editori (SIAE), un compenso agli autori ed agli editori delle opere dell'ingegno pubblicate che vengano riprodotte. Tale compenso, negli ambiti fissati dalla legge, viene stabilito da accordi tra la SIAE e le associazioni delle categorie interessate. Dai parametri indicati dalla norma, tuttavia, può scaturire, e di fatto è scaturito, un importo del compenso la cui entità appare troppo elevata.

Inoltre, con il compenso previsto dall'articolo 68 della legge 22 aprile 1941, n. 633,

come modificato dalla legge 18 agosto 2000, n. 248, si è introdotto una vera e propria duplicazione dei prezzi dei testi. Nella individuazione dei prezzi di copertina si calcola infatti anche il costo del rischio di duplicazione che, di fatto, viene fatto pagare in modo presunto all'acquirente dell'opera originaria ed in modo reale a chi produce una copia fotostatica per uso personale.

Ora, i prezzi dei testi scolastici, soprattutto quelli universitari, sono spesso tali da aggravare molto pesantemente l'esercizio del diritto allo studio.

Sovente, per sostenere un unico esame, sono incluse nel programma piccole parti di numerosi testi, il resto dei quali non viene utilizzato ai fini dell'esame.

Per l'altro versante non si può non tutelare adeguatamente l'autore e l'editore dell'opera dell'ingegno.

Pertanto proponiamo di stabilire un limite massimo per il compenso che le copisterie devono corrispondere all'autore e all'editore del testo per il tramite della SIAE rapportato al prezzo medio per pagina rilevato mediamente dall'Istituto nazionale di statistica; una riduzione, a titolo di agevolazione per gli studenti, dei compensi che le copisterie devono versare alla SIAE qualora si tratti di fotocopie fatte per l'esercizio del diritto allo studio.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

1. All'articolo 68 della legge 22 aprile 1941, n. 633, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 4, terzo periodo, le parole: «non può essere inferiore per ciascuna pagina riprodotta al prezzo medio a pagina rilevato annualmente dall'ISTAT per i libri» sono sostituite dalle seguenti: «non può essere superiore, per ciascuna pagina riprodotta, al 50 per cento del prezzo medio a pagina rilevato annualmente dall'ISTAT per i libri»;

b) dopo il comma 4 sono inseriti i seguenti:

«4-bis). Per i testi scolastici ed universitari ufficialmente adottati o consigliati, il compenso da corrispondere ai sensi del comma 4 è ridotto in misura del 50 per cento rispetto a quanto previsto dagli accordi tra la SIAE e le associazioni delle categorie interessate;

4-ter). Per accedere alle agevolazioni di cui al comma 4-bis lo studente dimostra, con idonei attestati o con autocertificazione, di essere regolarmente iscritto all'ente di istruzione che adotta il testo».

2. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

